



Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Provinciale Territorio

Catania, 28/07/2021

Agli Ordini e Collegi della provincia di Catania

All'Ordine degli Ingegneri
ordine.catania@ingpec.eu

All'Ordine degli Architetti P.P.C.
oappc.catania@pec.archiworld.it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
protocollo.odaf.catania@conafpec.it

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati
collegio.catania@geopec.it

Al Collegio Provinciale Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati
info@collegioperitiagrari Catania.it

Oggetto: Modifiche della piattaforma SISTER - Sanzione per ritardata presentazione delle dichiarazioni DOCFA (DOcumenti Catasto Fabbricati)

Con nota della Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare è stato comunicato che nella piattaforma SISTER **sarà implementata, a decorrere dal 10/08/2021**, una nuova finestra di controllo, con la quale, prima dell'invio telematico della dichiarazione DOCFA, sarà richiesto al tecnico abilitato di **ripetere la data di ultimazione dei lavori**, già indicata nella dichiarazione DOCFA.

Nel caso in cui la data indicata nel documento (e ripetuta su Sister al momento del suo caricamento a sistema) ecceda il termine fissato dalla norma (30 giorni dalla data di fine lavori), il sistema informatico **avviserà il professionista** con uno specifico messaggio, **invitandolo ad avvalersi dello strumento deflativo del ravvedimento operoso**.

Il messaggio è il seguente: *“La “Data fine lavori” indicata comporta, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, il pagamento di sanzioni e interessi connessi alla tardiva presentazione dell’atto di aggiornamento. Onde evitare l’irrogazione della sanzione da parte dell’Ufficio competente, con l’invio telematico dell’atto di aggiornamento, si consiglia di avvalersi del “Ravvedimento Operoso”, sempreché ne ricorrano ancora le condizioni”*.

Il sistema effettuerà, inoltre, ulteriori controlli e, in particolare, verificherà che la data indicata sulla pagina SISTER sia identica a quella del documento DOCFA trasmesso. In caso di difformità, la dichiarazione DOCFA sarà respinta automaticamente dal sistema.

Tale modifica dovrebbe consentire, sotto il profilo della compliance, di prevenire eventuali errori di compilazione da parte del professionista e, soprattutto, di indirizzarlo verso **l'istituto del ravvedimento operoso**, con evidenti **risparmi sulla sanzione per il dichiarante** e con prevenzione, auspicabilmente totale, del processo di irrogazione della stessa da parte dell'Ufficio Provinciale – Territorio.

Si coglie l'occasione per ricordare che per tale casistica la norma prevede una sanzione pecuniaria nella misura compresa tra un **minimo di € 1.032,00** ad un **massimo di € 8.264,00**, per ogni unità immobiliare urbana e che l'istituto del ravvedimento operoso permette **l'applicazione della sanzione minima edittale ulteriormente ridotta in misura differente a seconda del ritardo temporale della dichiarazione DOCFA**, così come riportato nella unita tabella esemplificativa.

Si invitano, pertanto, gli Ordini e Collegi Professionali in indirizzo a dare massima diffusione ai propri iscritti della presente nota.

Per Il Direttore Provinciale
dott. Francesco Filippo Tigano
Il Direttore Ufficio Provinciale Territorio
Ing. Sebastiano Pio Panebianco*
(firmato digitalmente)

*firma su delega del direttore provinciale (dott. Francesco Filippo Tigano).

FATTISPECIE DI RAVVEDIMENTO APPLICABILI
(Articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472)
TERMINI, MISURA E IMPORTO DELLE SANZIONI DOCFA E PREGEO

Tabella esemplificativa

Lettera	Termine ravvedimento	Misura	Docfa (minimo edittale)	Importo ravvedimento	Pregio (minimo edittale)	Importo ravvedimento
c)	entro novanta giorni dalla violazione	1/10	€ 1.032,00	€ 103,20	€ 4,00	€ 0,40
b)	oltre novanta giorni ed entro un anno dalla violazione	1/8	€ 1.032,00	€ 129,00	€ 4,00	€ 0,50
b-bis)	oltre un anno ed entro due anni dalla violazione	1/7	€ 1.032,00	€ 147,43	€ 4,00	€ 0,57
b-ter)	oltre due anni dalla violazione	1/6	€ 258,00 per violazioni ante 30/06/2011	€ 43,00	€ 4,00	€ 0,67
			€ 1.032,00 per violazioni post 30/06/2011	€ 172,00		